



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Chieti

Composto dai magistrati:

DOTT. GIANLUCA FALCO

Presidente

DOTT. MARCELLO COZZOLINO

Giudice estensore

DOTT. FRANCESCO GRASSI

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 23.12.2022, letti gli atti del procedimento n. 10-1/2022 r.g., ha emesso la seguente

SENTENZA

Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019

La sig.ra [REDACTED] nata ad Ortona il [REDACTED], residente a Ripa Teatina in via Tiboni n. 88, in data 20.10.2022 ha depositato, con l'assistenza dell'O.C.C. di Tollo, ricorso con cui ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Il Tribunale,

preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019, ritenuto che la sig.ra Mangifesta si trovi in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dal rapporto tra l'importo della pensione percepita, e le spese che deve sostenere per il suo mantenimento e per la restituzione dei finanziamenti contratti per agevolare l'attività imprenditoriale svolta dal figlio ("Ma. Ro. S.n.c. di Pantalone D.A. & C")

letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice,

udito il procuratore della ricorrente e la creditrice Guber Banca s.p.a., comparsi all'udienza del 24.11.2022

p.q.m.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni della sig.ra [REDACTED] nata ad Ortona il [REDACTED], residente a Ripa Teatina in via Tiboni n. 88.

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.

Conferma quale liquidatore l'O.C.C. di Tollo, che ha assistito la sig.ra [REDACTED] nella presentazione del ricorso introduttivo.

Ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con l'eccezione dell'immobile di abitazione della sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~, che quest'ultima è autorizzata ad utilizzare sino alla vendita.

Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C.

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.

Ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura dell'O.C.C.

Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (così confermando anche la sospensione della procedura esecutiva n. 163/2012, cui è riunita la n. 14/2013 r.g., nei limiti in cui essa si riferisce alla sig.ra Mangifesta), ed al concorso dei creditori.

Differisce ogni provvedimento in merito all'invocata esdebitazione all'esito della procedura, nei termini di cui all'art. 282 d. lgs. n. 14/2019

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Chieti, lì 23.12.2022

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco